



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Settembre 2012 – nr. 2

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i debiti fiscali, retributivi e contributivi

INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Nuova disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale**
 - 2.1 Ambito di applicazione*
 - 2.2 Limite alla responsabilità solidale dell'appaltatore*
 - 2.3 Esclusione della responsabilità solidale dell'appaltatore*
 - 2.4 Rilascio di un'apposita asseverazione*
 - 2.5 Sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore*
 - 2.6 Obblighi del committente*
 - 2.7 Sospensione del pagamento del corrispettivo all'appaltatore*
 - 2.8 Sanzioni applicabili al committente*
 - 2.9 Notifica degli atti*
- 3 Modifiche al regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi**
 - 3.1 Esclusione della responsabilità solidale*
 - 3.2 Attribuzione della facoltà di deroga alla contrattazione collettiva nazionale*
 - 3.3 Modifiche al regime processuale*
 - 3.3.1 Litisconsorzio necessario*
 - 3.3.2 Preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori*
 - 3.4 Azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente*
 - 3.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante*

1 PREMESSA

L'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore in **ambito fiscale**, contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Con l'art. 4 co. 31 della L. 28.6.2012 n. 92 sono invece state apportate ulteriori modifiche al regime di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore per i **debiti retributivi e contributivi**, disciplinata dall'art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276.

2 NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE IN AMBITO FISCALE

Per effetto della nuova disciplina introdotta dal DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore** del versamento all'Erario:

- delle **ritenute** fiscali sui redditi di **lavoro dipendente**;
- dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al **committente**.

Precedente disciplina

Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell'art. 2 co. 5-bis del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni in esame in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di **appalto** e **subappalto** di opere, forniture e servizi conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR;
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

Esclusioni

Sono invece escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le **stazioni appaltanti** di cui all'art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Si tratta quindi:

- delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
 - le amministrazioni dello Stato;
 - gli enti pubblici territoriali;
 - gli altri enti pubblici non economici;
 - gli organismi di diritto pubblico;
 - le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- degli altri soggetti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
 - i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

2.2 LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La suddetta responsabilità solidale dell'appaltatore in ambito fiscale si applica nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto** al subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

2.3 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica:

- che i suddetti versamenti, già scaduti, sono stati **correttamente eseguiti** dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione;
- prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

2.4 RILASCIO DI UN'APPOSITA ASSEVERAZIONE

L'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione**:

- di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-imprese.

2.5 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

2.6 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il **committente** provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

2.7 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

2.8 SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000,00 a 200.000,00 euro** se:

- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

2.9 NOTIFICA DEGLI ATTI

Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

3 MODIFICHE AL REGIME DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

L'art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 stabilisce invece che, in caso di appalto di opere o di servizi, il **committente** imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'**appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali **subappaltatori**:

- a corrispondere ai lavoratori i **trattamenti retributivi**, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché al versamento dei **contributi** previdenziali e dei **premi** assicurativi dovuti in relazione al

periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;

- entro il limite di **due anni** dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dalla cessazione del subappalto).

Come chiarito dalla circ. INPS 10.8.2012 n. 106, la suddetta disciplina di responsabilità solidale:

- tutela **tutti i lavoratori**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, quindi non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (es. collaboratori a progetto), nonché quelli "in nero", purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto;
- permane sulle somme dovute a titolo di **interesse moratorio** sui debiti contributivi e assicurativi, una volta raggiunta l'entità massima prevista della sanzione civile (della quale risponde solo il responsabile dell'inadempimento, a decorrere dagli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10.2.2012, data di entrata in vigore del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, che ha introdotto tale "limitazione").

3.1 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La disciplina della responsabilità solidale in esame non trova applicazione solo qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

3.2 ATTRIBUZIONE DELLA FACOLTÀ DI DEROGA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

Per effetto delle modifiche apportate dalla citata L. 92/2012, viene attribuita ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, la facoltà di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

La suddetta contrattazione collettiva, pertanto, può delineare metodi e procedure di controllo e certificazione documentale idonee a conferire certezze in ordine alla regolarità dell'intera catena dell'appalto e, quindi, a sollevare l'obbligato in solido dalla responsabilità per i debiti retributivi e contributivi sorti in capo ai soggetti posti ai livelli inferiori della filiera.

“Contrattazione collettiva di prossimità”

Si ricorda peraltro che l'art. 8 del DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha conferito ampie facoltà alla c.d. "contrattazione collettiva di prossimità", consentendo ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e con possibilità di intervenire, al ricorrere di determinate condizioni, su materie "strategiche" quali, per quanto qui interessa, il regime della solidarietà negli appalti, anche in deroga alla legge o ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3.3 MODIFICHE AL REGIME PROCESSUALE

La suddetta L. 92/2012 ha inoltre previsto nuove regole in ambito processuale, in relazione alla concreta operatività della responsabilità solidale in esame.

3.3.1 Litisconsorzio necessario

Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente imprenditore o datore di lavoro debba sempre essere convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

3.3.2 Preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che il committente possa sempre eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Qualora venga effettuata la suddetta eccezione, il giudice deve accertare la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma la successiva azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Azione di regresso

Il committente che abbia eseguito il pagamento può comunque esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali.

3.4 AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Ai sensi dell'art. 1676 c.c., i **dipendenti dell'appaltatore**, che abbiano partecipato all'esecuzione dell'opera o del servizio, hanno la facoltà di proporre azione diretta contro il **committente** per conseguire "*quanto è loro dovuto*", fino alla concorrenza del debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore al momento della proposizione della domanda.

Tale norma:

- è applicabile nei confronti di tutti i committenti, ivi compresi quelli esclusi dal suddetto regime di solidarietà ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 276/2003;
- non prevede limiti temporali per l'azione, ma consente ai dipendenti dell'appaltatore di ottenere la retribuzione soltanto nel limite del debito residuo del committente nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda, con conseguente esonero dalla responsabilità solidale del committente che, in quel momento, abbia già estinto il proprio debito, avendo integralmente pagato il corrispettivo pattuito per l'esecuzione del contratto di appalto.

3.5 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Si ricorda, infine, che l'art. 4 del DPR 5.10.2010 n. 207 (regolamento attuativo del DLgs. 12.4.2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, mediante "recupero" dai pagamenti spettanti a questi ultimi e versamento diretto ai competenti enti previdenzi